

STATUTO

LUNA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELDACCIA PA VIA UGO LA
MALFA 65

Numero REA: PA - 236683

Codice fiscale: 05125560820

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART.1	
	E' costituita una società cooperativa sociale di lavoro e servizi a mutualità prevalente, retta dalle norme del Codice civile, e avente la seguente denominazione:	
	"LUNA NUOVA Società Cooperativa Sociale"	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibili.	
	ART.2	
	La società ha sede nel Comune di Casteldaccia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello	

	lo sopra indicato.	
	ART.3	
	La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Società Coo-	
	perativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi	
	di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi	
	sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i	
	presupposti di legge, nell'apposito albo delle società coope-	
	rative a mutualità prevalente.	
	ART.4	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	

zi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa, ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha la finalità di svolgere l'oggetto sociale nel settore dei servizi di rilevanza sociale e/o di interesse generale.

La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza alcuna finalità speculative, intende perseguire le finalità previste dall'art. 1 della legge 381/91 e successive modificazioni. In particolare **persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, culturale, sociale e professionale e favorisce l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate** quali anziani, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, minori a rischio, ragazze madri, tossicodipendenti, extracomunitari, immigrati ed emigrati, ex detenuti, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, disoccupati di lunga durata, soggetti espulsi dal

	mercato del lavoro, nonché tutte le altre categorie di sogget-
	ti svantaggiati.
	La Cooperativa intende promuovere
	- "... la cultura della non violenza e del rispetto della Perso-
	na e ha come obiettivo prioritario il contrasto volto
	all'eliminazione della violenza nei confronti delle donne e
	dei minori attraverso interventi di prevenzione, di sostegno
	ed empowerment delle vittime di violenza. Si propone, pertan-
	to, di perseguire l'interesse della comunità alla promozione
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
	svolgimento delle diverse attività di servizi socio- sanitari,
	assistenziali, educativi e culturali "con" e "per" donne, vol-
	ti non solo a prevenire, ma a prendere coscienza riguardo alle
	dinamiche che sottendono, sviluppano ed acuiscono il disagio,
	la violenza e la discriminazione; alla promozione ed alla di-
	fesa dei diritti delle donne e dei minori, del benessere per-
	sonale e relazionale, della salute, dell'inclusione sociale;
	alla formazione e valorizzazione delle risorse individuali,
	dell'autodeterminazione e dell'autonomia della donna; allo
	sviluppo di una nuova sensibilità collettiva, che preveda una
	presa in carico ed una reale assunzione di responsabilità in-
	dividuale e sociale riguardo a fenomeni sessisti, abusanti e/o
	denigratori nei confronti delle donne;
	erogazione di Servizi di ascolto per uomini maltrattanti;
	gestione di Centri antiviolenza, comunità alloggio per mamme e

	bambini, di case rifugio, case di accoglienza, anche ad indi-	
	rizzo segreto,	
	erogazione di servizi di prevenzione e contrasto delle violen-	
	ze di genere,	
	informazione, consulenza e sostegno delle donne oggetto di vi-	
	olenza di genere,	
	lotta e prevenzione della violenza di genere, nonché assisten-	
	za e supporto alle donne vittima di violenza di genere,	
	gestione di beni confiscati alla mafia;	
	organizzare eventi, fiere, iniziative culturali, congressi ed	
	esposizioni di natura sociale, anche per conto di altri enti	
	territoriali;	
	attività di sviluppo e promozione del territorio, servizi tu-	
	ristici, servizi di accoglienza e di ristorazione, servizi	
	transfert, catering e organizzazione eventi, nonché la gestio-	
	ne di case cantoniere;	
	organizzare servizi rivolti alle imprese turistiche;	
	progettazione e promozione sociale, turistica e di turismo so-	
	ciale, anche per contro di altri Enti;	
	costituire e/o gestire associazioni e imprese turistiche, cul-	
	turali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio,	
	uffici turistici di informazioni e accoglienza per il turista,	
	tour operators e quanto altro simile per promuovere e com-	
	mercializzare l'offerta turistica;	
	esercitare l'attività turistica, alberghiera e la costruzione,	

7 di 55

	di prima accoglienza, comunità alloggio, case albergo, case	
	protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna e resi-	
	denziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di ripo-	
	so e di assistenza;	
	* promozione, istituzione e gestione di servizi di informagio-	
	vani, nonché servizi sociali in favore di minori, adolescenti	
	e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e della	
	criminalità minorile;	
	* promozione di servizi sociali in favore di minori anche at-	
	traverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi	
	baby sitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, ecc.	
	ecc.;	
	* promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, so-	
	cio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed	
	orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in	
	ogni situazione di disagio;	
	* istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno eco-	
	nomico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i sogget-	
	ti bisognosi;	
	* attività di volontariato in favore di tutti i soggetti biso-	
	gnevoli di conforto, assistenza e cura socio assistenziale e	
	sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione	
	con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;	
	* resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, re-	
	sidenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attra-	

	verso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di atti-	
	ività quali centri medici, diagnostici, fisioterapici e riabi-	
	litativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria, cli-	
	niche specialistiche, centri di medicina trasfusionale, strut-	
	ture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assistite,	
	comunità terapeutiche assistite, centri di lunga degenza per	
	malati cronici e terminali, strutture hospice, residenze sani-	
	tarie, centri residenziali e semiresidenziali di prevenzione,	
	cura e riabilitazione, centri di accoglienza e cura geriatrica,	
	ecc. ecc.;	
	* programmazione e realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche am-	
	bulatoriali quali, medicina di laboratorio, radiologia diagno-	
	stica, medicina nucleare, cardiologia, endoscopia, radiotera-	
	pia, chirurgia ambulatoriale, dialisi, medicina fisica e ria-	
	bilitativa, chirurgia plastica ed estetica;	
	* Programmazione e realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali cen-	
	tri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti porta-	
	tori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, centri di	
	salute mentale, consultori familiari e presidi per il tratta-	
	mento delle dipendenze;	
	* programmazione e realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuativo	
	e/o diurno per acuti quali pronti soccorsi, centri di rianima-	

	zione e di terapia intensiva, centri di degenza, day hospital,	
	day surgery, punti nascita e blocco parto, strutture chirurgi-	
	che ed operatorie, centri trasfusionali, di frigoemoteca e	
	centri di anatomia patologica;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in	
	fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione	
	funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichi-	
	ca e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in re-	
	gime diurno ed in day hospital psichiatrico, strutture resi-	
	denziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed educa-	
	tivo assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e tossi-	
	codipendenze;	
	* promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi	
	assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine del-	
	lo sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza,	
	sociale e sanitaria;	
	* progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strut-	
	ture sportive istituite per supportare processi riabilitativi	
	rivolti a minori, anziani ed inabili, nonché in favore di al-	
	tri soggetti bisognevoli di assistenza psicofisica e motoria;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di impianti e	
	strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, fi-	
	nalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale delle	
	persone;	

11 di 55

	coglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a suppor-	
	to di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale	
	e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre	
	organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private	
	e miste;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	assistenza medica generica e specialistica, infermieristica,	
	fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o	
	in convenzione con enti pubblici ed ASL;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di servizi di tele-	
	soccorso e teleassistenza, nonché di ogni altro tipo di assi-	
	stenza telematica;	
	* svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione	
	primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendi-	
	ta, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie pro-	
	duttrici e commerciali di mobili, arredi, attrezzature, stru-	
	menti e dispositivi medicali, medici e paramedici;	
	* svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione	
	primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendi-	
	ta, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie pro-	
	duttrici e commerciali di prodotti farmaceutici, parafarmaceu-	
	tici, dermocosmetici, veterinari, erboristici, fisioterapici,	
	omeopatici, dietetico alimentari e sanitari;	
	* svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzione	
	primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendi-	

	ta, per conto di industrie produttrici e commerciali di forniture globali per ospedali, case di cura, centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo e comunità;	
	* svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie produttrici e commerciali di prodotti detergenti, igienizzanti, disinfettanti e purificanti per ospedali, case di cura, centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo e comunità;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di campagne di prevenzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con associazioni di categoria mediche e paramediche e con AUSL ed Enti Locali;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di azioni di sensibilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale;	
	* programmazione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento;	
	* programmazione e gestione di iniziative culturali, semina-	

	riali, ricreative, formative e socio assistenziali e sanita-	
	rie, in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso	
	Stato, e delle loro famiglie;	
	* programmazione e gestione di iniziative culturali, semina-	
	riali, ricreative, formative, ed assistenziali in favore degli	
	immigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro	
	famiglie;	
	* promozione, programmazione, realizzazione e gestione di ini-	
	ziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e	
	transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei pro-	
	grammi regionali, nazionali e comunitari;	
	* programmazione e gestione di iniziative finalizzate alla	
	promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed	
	internazionale;	
	* promozione ed attuazione di azioni umanitarie, nell'ambito	
	di programmi regionali, nazionali ed internazionali;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale e sa-	
	nitario;	
	* programmazione, assistenza alla programmazione per conto	
	terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordi-	
	ne e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazio-	
	ni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assi-	
	stenziale e sanitario;	
	* promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di	

	prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o	
	nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la pro-	
	grammazione, realizzazione e gestione di interventi formativi	
	rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfeziona-	
	mento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'ac-	
	quisizione di specifiche competenze professionali nel settore	
	socio assistenziale e sanitario;	
	* attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel	
	settore socio assistenziale e sanitario;	
	* promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle	
	discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanita-	
	rio;	
	* intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel	
	campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale	
	e sanitario;	
	* resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali,	
	contabili, finanziarie e legali in favore di en-	
	ti/società/aziende, pubbliche e private, in materia di servizi	
	sociali e sanitaria a mezzo di professionisti;	
	* programmazione e gestione di servizi nel settore della refe-	
	zione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto	
	dei servizi socio assistenziali e sanitari;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igie-	
	nizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili de-	

	stinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	* programmazione, realizzazione e gestione di iniziative di	
	raccolta, smaltimento e trattamento di rifiuti, ordinari e	
	speciali, provenienti da attività socio assistenziali e sani-	
	tarie;	
	* programmazione e gestione di iniziative volte alla sistema-	
	zione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristruttur-	
	razione, alla riqualificazione di luoghi, strutture ed immobi-	
	li destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	* programmazione e gestione di iniziative volte al migliora-	
	mento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi,	
	generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o dovran-	
	no svolgere servizi socio assistenziali e sanitari;	
	* programmazione e gestione di iniziative volte a favorire	
	l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnologica	
	nei sistemi socio assistenziali e sanitari;	
	* programmazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preventi-	
	ve e curative;	
	* programmazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive	
	e curative erogate;	
	* programmazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisi-	
	zione in gestione di servizi esternalizzabili del settore so-	
	cio assistenziale e sanitario, nonché di ogni altro settore	

	organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in conven-
	zione con Enti Governativi e non Governativi, Statali, Regio-
	nali, Provinciali Locali, ASL ed Enti Locali;
	* collaborazioni, partenariati ed associazioni, di esperienze
	con altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e
	miste, nel settore socio assistenziale e sanitario, attraverso
	lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;
	* programmazione e gestione di iniziative culturali, semina-
	riali, ricreative e formative nel settore assistenziale e sani-
	tario.
	* programmazione, realizzazione e gestione di azioni formative
	finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla for-
	mazione professionale, all'accrescimento delle capacità pro-
	fessionali e manageriali degli associati e dei terzi, occupa-
	ti, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o dipen-
	denti di enti pubblici ed aziende private;
	* programmazione, realizzazione e gestione di azioni formative
	finalizzate all'acquisizione di specifiche professionalità nel
	settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, nonché alla
	formazione di imprenditori agricoli e loro operatori;
	* assistenza alla programmazione ed attuazione di azioni for-
	mative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, con-
	sorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste;
	* promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di
	prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o

18 di 55

	niche e tecnologiche, economiche e giuridiche;	
	* programmazione e gestione di interventi formativi rivolti	
	agli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della	
	Formazione Professionale quali i corsi di qualificazione, ri-	
	qualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti	
	per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno	
	nelle classi in presenza di allievi in situazioni di Handicap,	
	da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con	
	i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici e	
	Professionali;	
	* promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative	
	nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito	
	dei programmi regionali, nazionali e comunitari;	
	* organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari	
	di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché	
	svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche	
	attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;	
	* capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e	
	società, pubbliche, private e miste, nel settore della forma-	
	zione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di azioni	
	ed interventi congiunti;	
	* promozione della cultura di impresa ed attuazione di misure	
	volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale anche attraverso	
	la creazione e gestione di "incubatori d'impresa";	
	* resa di consulenze, studi di fattibilità, analisi di validi-	

20 di 55

	lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le se-	
	guenti attività:	
	* gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale	
	ed ospedaliere nonché l'attuazione di servizi di refezione e	
	ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di	
	buoni pasto e di ticket;	
	* programmazione e gestione, in conto proprio e/o per conto	
	terzi, di servizi di lavanderia e stireria;	
	* gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché ser-	
	vizi di ausilio agli operatori del traffico, per il migliora-	
	mento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;	
	* gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione,	
	disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e pri-	
	vati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi	
	ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la	
	salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;	
	* programmazione e gestione di servizi di telesoccorso, tele-	
	assistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in gene-	
	re;	
	* programmazione ed attuazione di interventi finalizzati	
	all'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la ge-	
	stione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento	
	e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di a-	
	ree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riserve	
	e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestio-	

	ne di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi ser-	
	vizi, di servizi di igiene e salvaguardia ambientale, di manu-	
	tenzione aree e verde pubblico e privato, ecc.;	
	* pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse pae-	
	saggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di	
	locali pubblici e privati;	
	* gestione di impianti florovivaistici per la produzione di	
	piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni ve-	
	getali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed ortaggi;	
	* la programmazione e la gestione di servizi urbani ed extraur-	
	bani di trasposti di persone e cose;	
	* la realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di	
	reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;	
	* la realizzazione di lavori in ambito edile e di impiantisti-	
	ca a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché la	
	gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al detta-	
	glio, di materiale idoneo a tale attività;	
	* la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela,	
	alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio cul-	
	turale, monumentale ed ambientale locale, regionale e naziona-	
	le;	
	* la gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e rac-	
	colte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inven-	
	tariazione;	
	* la programmazione, realizzazione e gestione di iniziative	

	turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo svilup-	
	po occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione	
	delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali;	
	* la capitalizzazione di esperienze di altri enti, associazio-	
	ni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della	
	pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed in-	
	terventi congiunti;	
	* la stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti	
	in possesso di idonee capacità professionali e/o di specializ-	
	zazioni, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i soci,	
	per la prestazione di lavori, servizi e consulenze.	
	Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed	
	al fine di perseguire al meglio scopi statutari potrà attiva-	
	re:	
	* la promozione ed attuazioni di partenariati, gemellaggi,	
	collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici	
	e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti	
	universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi,	
	a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed ex-	
	tracomunitario;	
	* la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;	
	* la partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbli-	
	che, private e miste nella compagine sociale della cooperati-	
	va;	
	* promozione di qualunque attività mobiliare, immobiliare, e-	

	conomica, finanziaria e commerciale che favorisca il perseguimen-
	to degli scopi statutari.
	La società cooperativa potrà convenzionarsi con il Banco Ali-
	mentare Onlus e procedere alla distribuzione dei generi ali-
	mentari alle famiglie bisognose del territorio e al consumo
	degli stessi prodotti nelle comunità dalla stessa gestite.
	Per il conseguimento dello scopo sociale potrà infine:
	* partecipare ad aste, gare, bandi pubblici, trattative priva-
	te ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di
	beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti
	pubblici e privati;
	* ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, pre-
	stito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emana-
	te da organismi comunitari, nazionali e regionali;
	* concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni altra garan-
	zia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa ade-
	risce, nonché a favore di soggetti ed Enti che aderiscono alla
	cooperativa, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle
	leggi vigenti;
	* acquisire partecipazioni e cointeressenze di consorzi ed en-
	ti con finalità analoghe;
	* favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Orga-
	nismi ed Enti idonei;

25 di 55

	intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs.1	
	settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di inter-	
	mediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gen-	
	naio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs.23 luglio	
	1996 n.415, le attività di mediazione e consulenza di cui alla	
	legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di	
	investimento di cui all'art.18 del D.Lgs.24/2/98 n.58.	
	La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle	
	norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità	
	previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si pro-	
	pone altresì di promuovere il miglioramento economico dei sin-	
	goli soci.	
	ART.5	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato come per legge, ma non infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge ed in particolare	
	dall'articolo 2522 codice civile.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli pre-	
	visti dall'art.23 D.Lgs. C.P.S. n.1577 del 14.12.1947 e suc-	
	cessive modificazioni.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,	
	non può comunque diventare socio della cooperativa chi eserci-	
	ta in proprio attività identiche o affini a quelle della coo-	
	perativa stessa.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	

tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa, nonché l'ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali categorie speciali non possono comprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio. Decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti

dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla superiore lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-

29 di 55

	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dal presente statuto.	
	L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui sco-	
	pi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre	
	società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'or-

gano amministrativo;

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

ART. 7

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 C.C. il recesso è ammesso quando il socio:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;

	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.	
	ART.9	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

RISTORNI

ART.10

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, delle disposizioni del presente statuto e del relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, che dovrà tenere conto dei seguenti elementi essenziali:

- Quantità espressa in ore lavoro, Qualità espressa in termini di tipologia di lavoro (lavoro on line, lavoro *in situ*, re-

sponsabilità per qualifiche previste).

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.11

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della società che al suo scioglimento; alle ri-	
	serve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui	
	all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	ART.12	
	Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o vincolo, né essere cedute nemmeno ad altri soci con ef-	
	fetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli	
	Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma,	
	salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da eser-	
	citarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingres-	
	so nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili	
	in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota	
	il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	ART.13	
	La quota sociale sottoscritta e il relativo plusvalore potran-	
	no essere versati secondo le decisioni e nei termini stabiliti	
	dall'organo amministrativo".	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

37 di 55

niera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- e) con ciò che resta, sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di

	esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;	
	f) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai so-	
	ci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società	
	ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero	
	potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti fi-	
	nanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai so-	
	ci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e	
	nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del	
	Codice Civile.	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di ri-	
	serva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti	
	e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutua-	
	listici.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono	
	essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante	
	la vita della società che al suo scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA	
	ART.15	
	L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione ogni anno entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando	
	particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superio-	

	re a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservate alla sua competenza dal presente sta-	
	tuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabili-	
	ti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione coope-	
	rativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento	
	interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assem-	
	blea a condizione però che la domanda relativa sia presentata	
	da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto	
	nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere	
	convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richie-	
	sta.	
	DECISIONI DEI SOCI	

ART.16

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art.17, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul *Libro delle decisioni dei Soci*.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-

pia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel *Libro delle decisioni dei soci*.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART.17

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.15 lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di

	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale,	
	le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal li-	
	bro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spe-	
	dito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica	
	o allo specifico recapito che siano stati espressamente comu-	
	nicati dal socio e che risultino espressamente dal libro so-	
	ci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultas-	
	se legalmente costituita; comunque anche in seconda convoca-	
	zione valgono le medesime maggioranze previste per la prima	
	convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa par-	

tecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e
Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si
oppone alla trattazione degli argomenti.

ART.18

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'orga-
no amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di im-
pedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona
eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo
uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare co-
stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-
zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento
dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video col-
legati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere
dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e
sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;	
	dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quan-	
	ti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riu-	
	nione.	
	ART.19	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino i-	
	scritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Nel caso in cui la cooperativa realizzi lo scopo mutualistico	
	attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune	
	fasi di esse, il diritto di voto potrà essere attribuito in	
	ragione della partecipazione allo scambio mutualistico ed in	

ogni caso tali categorie di soci non potranno esprimere oltre un decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.20

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che

non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfet-
tariamente, delle spese sostenute per conto della società
nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche,
per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un
estraneo al consiglio.

ART.21

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede sociale o anche
altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a
cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga op-
portuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro ammini-
stratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consi-
glieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o te-
legramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente
l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza
delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli
Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le riunioni dell'organo amministrativo possono validamente
svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizio-
ni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni dell'organo amministrativo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.22

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché

	per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze	
	ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e	
	pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro	
	deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'as-	
	sunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di con-	
	tratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla co-	
	stituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto	
	reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali,	
	sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci,	
	sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperati-	
	va, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e	
	mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperati-	
	va relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc..	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della società a	
	consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili,	
	e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assi-	
	stenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla società	
	stessa ed ai soci, nonché commettere, nei limiti consentiti	
	dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, contro-	
	versie riguardanti la società.	
	L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	

50 di 55

	L'Organo Amministrativo può delegare, nei limiti consentiti	
	dalla legge, i propri poteri ad un membro dell'Assemblea non-	
	ché con speciale procura, ad impiegati della società o anche a	
	terzi.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART.24	
	Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e	
	3° comma, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, compo-	
	sto da tre sindaci effettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleg-	
	gibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con	
	l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.	
	La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria in	
	tutti i casi previsti dalla legge.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la	
	sua composizione deve essere effettuata in conformità di quan-	
	to previsto dall'art.2397 e s. C.C.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito	
	delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice ci-	
	vile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione	
	della società, vigilare sull'osservanza della legge e del pre-	
	sente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabili-	
	tà sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profit-	
	ti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture con-	
	tabili.	

I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.25

Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART.26

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche

	statutarie.	
	ART.27	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Società Co-	
	operativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il	
	rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed even-	
	tualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di	
	cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.S.	
	n.1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla	
	Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutuali-	
	stiche sopra estese sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART.28	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dall'assemblea il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel	
	caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente,	

	al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la socie-	
	tà.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 50 giorni dalla	
	nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	FORO COMPETENTE	
	ART.29	
	Per tutte le controversie giudiziarie è competente il foro di	
	Palermo.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART.30	
	Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il pre-	
	sente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni le-	
	gislative sulle società cooperative a responsabilità limitata	
	rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e	

delle leggi speciali applicabili in materia.

FIRMATO: ALESSIA MANZELLA - GIUSEPPE MANZELLA - VELENTINA TO-
MASELLO - MARINA SAITTA - CARBONE LUIGI - ANNA RUFFINO NOTAIO.